



Comune di Monteleone di Spoleto

Provincia di Perugia

Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 06045 Monteleone di Spoleto (PG)

Tel. 0743-70421 Fax. 0743-70422

e-mail: comune.monteleonedispoieto@postacert.umbria.it

ORDINANZA N. 750 DEL 04/05/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE (MISURA COVID-19) A PARTIRE DAL GIORNO MARTEDÌ 5 MAGGIO FINO A DOMENICA 17 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

RICHIAMATI i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 1° marzo 2020 e del 4 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'art. 5, comma 4, che sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 recante ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto legge 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTE le "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione" emanate dal Ministero della Salute in data 08/04/2020;

RAMMENTATO che con precedente Ordinanza n. 8 del 12/03/2020, n. 45 R.G. preso atto dell'aggravamento della diffusione del COVID-19 sul territorio regionale, si disponeva la chiusura di tutti i parchi pubblici, aree gioco, centri civici e cimiteri del territorio comunale;

VISTO l'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

PRESO ATTO dell'indicazione positiva, fornita dalla Risposta della Presidenza del Consiglio alla domanda circa la possibilità di recarsi al cimitero anche al di fuori delle cerimonie pubbliche formulata a seguito dell'emanazione del suddetto DPCM 26/04/2020;

EVIDENZIATO che nella suddetta risposta vengono ribadite le condizioni a base di questa riapertura, riguardanti il divieto di assembramento e l'obbligo del distanziamento interpersonale, in difetto delle quali il Sindaco può nuovamente disporre la temporanea chiusura;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa,

- 1) La riapertura del cimitero comunale, a partire dal giorno 05 maggio fino a domenica 17 Maggio 2020 con le seguenti modalità e condizioni:
 - il cimitero sarà aperto dalle ore 9,00 alle ore 17,00;
 - sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti, fino ad un massimo di 15 persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 - le operazioni di tumulazione o inumazione, dovranno avvenire alla presenza di un massimo di cinque familiari, parenti o congiunti, purché sia possibile rispettare tra di essi la distanza minima di un metro, degli operatori delle imprese di onoranze funebri e degli operatori cimiteriali. Anche tutti gli operatori dovranno essere dotati di adeguati DPI;
- 2) Per tutti vige l'obbligo di accesso con mascherina e guanti o gel igienizzante, salvo impedimenti da dimostrare con specifico certificato medico;
- 3) L'impiego dei dispositivi di protezione individuali e dispone la permanenza dei visitatori per un massimo di 20 minuti dall'ingresso, al fine di evitare il rischio di creare assembramenti e di dare a tutti l'opportunità di accedere;
- 4) Si invitano i visitatori a dotarsi di contenitore o inaffiatoio personale per l'acqua dei fiori. Ove si dovessero utilizzare i contenitori ordinariamente disponibili presso il cimitero, è fatto obbligo di utilizzare guanti o gel igienizzante;
- 5) L'ordinato svolgimento delle visite nei cimiteri, nel pieno rispetto delle modalità e condizioni sopra illustrate, costituisce condizione essenziale per la prosecuzione delle aperture quotidiane, ricordando che, ove non venissero rispettate tali regole il Sindaco potrà disporre la chiusura temporanea del cimitero.

DISPONE

di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune e ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

La presente Ordinanza viene trasmessa alle funzioni di supporto e:

Alla Prefettura di Perugia;
Alla Questura di Perugia;
Alla Stazione dei Carabinieri di Monteleone di Spoleto;
Alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Monteleone di Spoleto;
Alla Polizia Locale;
Alla Regione Umbria - Sala operativa di Protezione Civile;

COMUNICA

- che per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.4 del D.L. 19/2020, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 euro a 3.000,00 euro.
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Dalla Residenza Municipale, 04/05/2020



IL SINDACO
Dott.ssa Marisa Angelini

[Handwritten signature]